



## LA SUCCESSIONE DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO. *PRIME RIFLESSIONI.*

GELSOMINA SALITO

Sommario: 1. Profili introduttivi. – 2. La modifica degli artt. 74 e 258 c.c. e le implicazioni di carattere successorio: effetti sull'istituto della rappresentazione. – 3. La ridefinizione delle categorie di successibili. – 4. La successione dei figli non riconosciuti e non riconoscibili. – 5. La diseredazione. – 6. Efficacia applicativa della novella e regime transitorio.

1. Esiste, nel nostro ordinamento, “un nesso razionale che lega il diritto successorio al diritto di famiglia<sup>1</sup>”. La conclusione – espressione della visione hegeliana del matrimonio e della famiglia quali modelli interpretativi delle norme del codice civile<sup>2</sup> – riassume lo stretto legame tra le due branche del diritto, ancorché mutata sia oggi la logica che le unisce rispetto agli inizi del secolo scorso. Alla *Hausgemeinschaft* di derivazione tedesca ed alla correlata tesi di una “comunione giuridica patrimoniale della famiglia<sup>3</sup>” a giustificazione della trasmissione ereditaria, la dottrina ha, infatti, progressivamente preferito quale fondamento della successione, e della successione legittima in particolare, dapprima l’idea di un interesse superiore del nucleo familiare<sup>4</sup> e, quindi, quella di una concezione “costituzionale” dello stesso<sup>5</sup>.

Il libro secondo del codice civile ha finito, così, non solo per far propria l’immagine della famiglia quale voluta dall’art. 29 cost. ed intesa in termini di “società naturale fondata sul matrimonio”, ma, altresì, per adeguare le sue disposizioni alle riforme che di volta in volta l’evoluzione del diritto in materia ha imposto. Le tappe più significative di un cambiamento che si compie sotto il vigore (ed all’indomani) della legge n. 151/1975 sono rappresentate, per l’esattezza, dalla diversa considerazione del coniuge, non più usufruttuario ma erede (ed erede legittimario) di una quota del patrimonio dell’altro coniuge

---

<sup>1</sup> L’espressione è di F. FILOMUSI GUELF, *Enciclopedia giuridica*, Napoli, 1917, p. 374, n. 2.

<sup>2</sup> F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, trad. it., Bari, 1965, *passim*, in part., però, per quanto qui d’interesse, §172, p. 159 ss.

<sup>3</sup> Sul punto, nuovamente, F. FILOMUSI GUELF, *Diritto ereditario*, I, Roma, 1909, p. 3.

<sup>4</sup> In argomento, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Successione legittima*, in *Trattato dir. civ. e comm.*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 1990, p. 13. L’idea della famiglia come istituzione di importanza sociale si ritrova, altresì, in F. SANTORO PASSARELLI, *Appunti sulle successioni legittime*, Roma, 1930, p. 10 ss.

<sup>5</sup> Nella concezione costituzionale della famiglia l’emersione degli interessi dei singoli rispetto a quelli del gruppo si svolge pur sempre all’insegna di un criterio di contemperamento nell’esercizio dei diritti fondamentali o meglio di un principio di «equilibrio delle libertà» individuali Sul punto G. AUTORINO STANZIONE, *Diritto di famiglia*, Torino, 2003, *passim*, ma nello spec. p. 4 ss.



defunto e dalla completa parificazione dei figli naturali ai figli legittimi, salvo il diritto di commutazione spettante a questi ultimi<sup>6</sup>.

Ed è su quest'abbrivio che si inserisce la legge 10 dicembre 2012, n. 219, approdo del processo evolutivo e, al tempo stesso, nuovo inizio, se è vero che gli effetti delle sue disposizioni, da un lato, finiscono ugualmente per incidere sugli artt. 456 ss. c.c. e, dall'altro, deferiscono al Governo il compito di "adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio legittimo; prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto e deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli artt. 533 e seguenti del codice civile" (art. 2, lett. 1, l. n. 219/2012).

L'attesa del giurista – dodici mesi dall'entrata in vigore della legge (art. 2, comma 1, l. 219/2012)<sup>7</sup> – non è, però, a bene vedere, così lunga dal momento che risulta interrotta da una norma, l'art. 448 *bis* c.c., che, a dispetto, forse, delle stesse intenzioni del legislatore, apre una falla, per così dire, nel granitico sistema di tutela dei legittimari, che da sempre mira ad impedire forme di esclusione o di lesione della quota di legittima.

Il novello articolo 448 *bis* c.c., precisamente, sebbene dettato in tema di alimenti, contempla testualmente la possibilità di escludere dalla successione il genitore "nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi

---

<sup>6</sup> Si tratta di una modifica non di poco momento sol che si rifletta sul fatto che prima della riforma del diritto di famiglia ai figli legittimi era riservata una quota indisponibile di eredità doppia rispetto a quella prevista per i figli naturali. Disponeva, così, l'art. 815, comma 1, c.c. prev. che "quando il testatore lascia figli o ascendenti legittimi e figli naturali legalmente riconosciuti, questi ultimi hanno diritto alla metà della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi". Per una lettura critica della norma E. BETTI, *Successione legittima e intestata e successione legittima necessaria*, Milano, 1928, anno VII, p. 94 ss. Le sentenze della Corte costituzionale, 4 luglio 1979, n. 55 e 12 aprile 1990, n. 184, hanno, quindi, ulteriormente ridefinito il sistema, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 565 c.c. nella parte in cui non considera tra i chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili e prima dello Stato, rispettivamente, i fratelli e le sorelle riconosciuti o dichiarati e i fratelli e le sorelle unilaterali. Sul punto Corte cost., 4 luglio 1979, n. 55, in *Giust. civ.*, 1979, I, p. 114; nonché Corte cost., 12 aprile 1990, n. 184, *ibidem*, 1991, I, p. 1133 ss. Le sentenze avevano rettificato il precedente orientamento espresso da Corte cost., 12 maggio 1977, n. 76, in *Foro it.*, 1976, I, c. 1346 ss. In un'ordinanza del 1988, la Corte costituzionale (Corte cost., 24 marzo 1988, n. 363, in *Giur. cost.*, 1988, I, p. 1500), aveva peraltro denunciato l'assenza di "una norma che all'accertamento formale della filiazione naturale colleghi l'effetto di far entrare il figlio nella famiglia di origine del genitore, in guisa da attribuirgli uno *status* familiare rapportato non solo a un padre o a una madre, ma anche a nonni, zii e cugini". È significato, tuttavia, che in epoca successiva la Corte abbia ridimensionato, sotto certi profili, il portato delle ricordate decisioni: chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 c.c., nella parte in cui, in mancanza di discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle legittime (o loro discendenti) del defunto, non prevedano la vocazione all'eredità dei fratelli e delle sorelle naturali, con precedenza sulla vocazione dei parenti collaterali, il giudice di legittimità ha chiarito come l'attribuzione di un titolo successorio tra i fratelli naturali "non implica la costituzione di uno status giuridico, nemmeno ridotto, di parentela col *de cuius*" (Corte cost., 7 novembre 1994, n. 377, in *Fam. e dir.*, 1995, p. 5).

<sup>7</sup> Dodici mesi dall'entrata in vigore della legge è il termine concesso al Governo per l'emanazione dei decreti delegati.



di indegnità di cui all'articolo 463"; apre, cioè, alla possibilità di diseredare. Si tratta forse di una delle più rilevanti novità della riforma della filiazione, ma non della sola novità; di guisa che, più opportuno, si rivela il procedere con ordine, a cominciare dai riflessi che l'estensione della parentela ai cd. parenti naturali ha in ambito successorio fino a pervenire a quelli che conseguono all'imposta sostitutiva terminologica dell'art. 1, comma 11, l. n. 219/2012, laddove esige che "nel codice civile le parole «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»".

2. La "non-parentela" dei parenti naturali, *recte* di coloro e tra coloro nati fuori del matrimonio, è affermazione che per lungo tempo ha caratterizzato il dibattito dottrinale e le posizioni di coloro che ne rinvenivano argomento nella lettera degli articoli 74 e 258 c.c.<sup>8</sup> nonché nell'idea che "il favore verso *i figli naturali* fosse pregiudizievole alla famiglia legittima, da tutelarsi e salvaguardarsi in quanto fondamento di ogni ordinato vivere civile"<sup>9</sup>. Il superamento di una visione "chiusa" della famiglia naturale è, infatti, conquista progressiva dell'ordinamento; frutto delle sollecitazioni sottese al dettato costituzionale prima, e della riforma del diritto di famiglia poi, che hanno indotto gli Autori più sensibili ed avveduti ad una diversa interpretazione del dato normativo, improntata al principio della centralità della persona umana<sup>10</sup> ed a quello di uguaglianza e di non discriminazione<sup>11</sup>.

In quest'ottica, si era così affermato, già in epoca antecedente all'entrata in vigore delle novelle disposizioni, il venir meno della pur asserita preferenza per l'un modello di famiglia (quella legittima) rispetto all'altro (costituito, appunto, dalla cd. famiglia naturale)<sup>12</sup> in relazione al profilo dei legami di parentela, e ciò aveva a sua volta

---

<sup>8</sup> La teoria restrittiva è sostenuta da A. TRABUCCHI, *Natura, Legge, Famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, p. 17 ss.; nonché da L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, Parte speciale, *Successione necessaria*, in *Trattato dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1999, p. 113. Su un'interpretazione dell'art. 74 c.c. quale disciplinante un rapporto di consanguineità scaturente da un matrimonio B. LENA, *I diritti successori dei figli naturali tra discriminazione e tutela della famiglia legittima*, in *Famiglia*, 2001, 4, p. 1075. Per una disamina delle varie posizioni in argomento M. SESTA, *Genitori e figli naturali: il rapporto*, in Sesta, Lena, Valignani, *Filiazione naturale. Statuto ed accertamento*, Milano, 2001, p. 14 ss. Da ultimo, F. CHECCHINI, *Della parentela e dell'affinità*, in CIAN, OPPO, TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al diritto italiano della famiglia*, I, Padova, 1996, p. 400 ss.

<sup>9</sup> Sono parole di G. AZZARITI, F. MARTINEZ, *Diritto civile italiano secondo il nuovo codice. Le successioni per causa di morte*, Padova, 1942, p. 313. L'esigenza di "non svalutare l'istituto del matrimonio e con esso quello della famiglia" è chiarito altresì da F. CICU, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, II ed., III, 2, Torino, 1969, p. 2. Nella stessa prospettiva A. TRABUCCHI, *La procreazione ed il concetto giuridico di paternità e maternità*, ora in *Cinquant'anni di esperienza giuridica*, Padova, 1988, p. 423.

<sup>10</sup> Sul punto, tra i primi, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 13 ss.; P. STANZIONE, *Persona fisica (diritto civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990, XXIII, 1 ss. Ovvero da ultimo, ID., *Delle persone fisiche, sub art 1 c.c.*, in *Commentario al codice civile*, a cura di P. Cendon, Milano, 2009, p. 467 ss.

<sup>11</sup> Per un lettura critica dei principi vigenti all'interno dell'ordinamento P. STANZIONE, B. TROISI, *Principi generali del diritto*, Torino, 2011, *passim*.

<sup>12</sup> Così a giudizio di E. PROSPERI, *La famiglia non "fondata sul matrimonio"*, Napoli, 1980, p. 119, la nozione di



determinato, *inter alia*, una rivisitazione del contenuto del richiamato art. 258 c.c. Si era detto, cioè, che la norma, cioè, lungi dal segnare i confini giuridici della parentela naturale, aveva unicamente ribadito il carattere unilaterale del riconoscimento, rendendolo inefficace nei riguardi dell'altro genitore<sup>13</sup>.

La legge n. 219/2012 interviene, in modo incisivo, su un tale *humus* normativo. Riformula, *in primis*, l'art. 74 c.c., stabilendo che “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite” anche nel caso in cui la filiazione è avvenuta fuori del matrimonio; ridefinisce, quindi, il contenuto dello stesso art. 258 c.c. estendendo gli effetti del riconoscimento anche ai parenti del genitore da cui fu fatto. E dalle parole dei primi commentatori traspaiono con immediatezza “i riflessi successivi delle disposizioni già entrate in vigore ed in particolare di quelle che modificano gli artt. 74 e 258 del codice civile (...). Non vi è dubbio infatti che, in virtù del rapporto di parentela che si instaura tra il figlio, anche di genitori non coniugati, e i relativi consanguinei, egli, diversamente da quanto sino ad ora accadeva, sia chiamato a pieno titolo alla successione legittima sulla base di quanto disposto dagli artt. 565 e seguenti c.c. Da un punto di vista pratico questo effetto è tra i più rimarchevoli di quelli prodotti dalla novella<sup>14</sup>”.

Una volta affermata la parentela del figlio nato fuori del matrimonio con gli altri componenti la famiglia, *va de plano* in altri termini che debba essere ridefinito il significato di quelle disposizioni che da un tale vincolo fanno discendere il prodursi della successione o la determinazione delle categorie di successibili. Se si segue, così, l'ordine tracciato dal codice civile, non può non rilevarsi come, ad esempio, lo stesso istituto della rappresentazione risenta delle novità introdotte dalla riforma della filiazione. Il riferimento, in particolare, è all'art. 468 c.c., che, come è noto, nel prevedere i cd. rappresentati, menziona, in via generica, per la linea collaterale, i fratelli e le sorelle del defunto. La norma ha da sempre costituito oggetto di opposte interpretazioni volte a chiarire se nella detta categoria possano e debbano essere ricompresi anche i fratelli e le sorelle naturali e non solo quelli legittimi.

La legge n. 219/2012 lascia, apparentemente, impregiudicata la questione, sebbene poi, come accennato, i suoi principi finiscano per favorire il superamento delle remore che, nel tempo, hanno frenato l'interpretazione estensiva della disposizione. A tal proposito non può non ricordarsi come i fautori della tesi negativa abbiano sempre addotto a sostegno delle proprie conclusioni la circostanza per cui l'istituto della rappresentazione non sembrerebbe presupporre un rapporto di parentela fra il rappresentante ed il *de cuius*, come riprovverebbe la possibilità di succedere per rappresentazione riconosciuta all'adottato

---

parentela nell'ordinamento vigente “riguarda tanto il vincolo di consanguineità che scaturisce dal rapporto matrimoniale, che quello che trova origine al di fuori di tale ambito”.

<sup>13</sup> Già il codice previgente, del resto, limitava il rilievo del riconoscimento alla sfera giuridica del suo autore, secondo quanto chiaramente affermava l'art. 182: “il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto e non dà al figlio riconosciuto alcun diritto verso l'altro genitore”.

<sup>14</sup> Sono parole di M. SESTA, *La riforma della filiazione: profili successivi*, Relazione tenuta in occasione del VIII Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale, Roma, 14-16 marzo 2013.



speciale rispetto al fratello del suo genitore adottivo o al discendente dell'adottato con l'adozione ordinaria<sup>15</sup>.

La tesi della successione tra fratelli naturali (e quella, quindi, della loro inclusione tra i cd. rappresentati) urterebbe – si è affermato – con il chiaro dettato dell'art. 578 c.c. che stabilisce che l'eredità del figlio naturale morto senza lasciare né prole né coniuge si devolve al genitore naturale, senza che alcun concorso si profili con un possibile fratello naturale. Striderebbe, altresì, con la lettera dell'art. 579 che, parimenti, devolve interamente al coniuge l'eredità del figlio naturale morto senza lasciare genitori o prole. In quest'ottica lo stesso dettato dell'art. 737 c.c., che impone la collazione ai figli legittimi e naturali ed ai loro discendenti legittimi e naturali, non sarebbe mirato a legittimare il riconoscimento del vincolo di parentela naturale, ma finalizzato unicamente ad evitare disparità di trattamento tra gli eredi dal medesimo genitore<sup>16</sup>.

Di guisa che, muovendo da simili argomentazioni, prima dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012, non si esitava a concludere che “rappresentati” ai sensi dell'art. 468 c.c. potessero dirsi soltanto i fratelli legittimi, legittimati od adottivi ma non quelli naturali<sup>17</sup>. Non erano mancate le voci contrarie, propense a scorgere proprio nell'art. 737 c.c. un elemento a sostegno della possibilità di includere anche i fratelli naturali tra i rappresentati o, più in generale, tra i parenti *tout court*. Si sosteneva, così, che la disposizione avrebbe esteso la collazione anche al caso in cui fossero chiamati all'eredità i soli figli naturali, implicitamente ammettendo per tale via l'esistenza di un rapporto di parentela tra di loro<sup>18</sup>. Di qui la conclusione secondo cui la disciplina della rappresentazione riconoscerebbe espressamente un rapporto di parentela naturale fra il fratello del genitore premorto ed il figlio naturale di questi, di guisa che “se è riconosciuta la parentela naturale in linea collaterale di terzo grado, si deve ammettere la parentela in linea collaterale di secondo”<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> Autorevolmente sul punto L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, XLIII, 1, Milano, 1993, p. 81.

<sup>16</sup> Che del resto la richiamata disposizione non sembri affatto annoverare tra i presupposti per la sua applicazione l'esistenza del legame di parentela come è comprovato dalla circostanza che, nella sua attuale formulazione, essa prevede che la collazione si svolga anche qualora tra i successori rientri il coniuge, il quale certamente non può dirsi parente del *de cuius*.

<sup>17</sup> Cass., 7 novembre 1979, n. 5747, in *Giust. civ. Mass.*, 1979, 11, a sua volta, aveva ritenuto “manifestamente infondata, in relazione agli art. 3 e 30 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 468 c.c. interpretato nel senso che, nella linea collaterale, la rappresentazione ha luogo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, purché i fratelli e le sorelle siano legittimi - in quanto, la prima acquista valore giuridico solo se riconosciuta o dichiarata ed opera in modo ristretto, nel senso che il vincolo, che si crea, lega soltanto fra di loro il figlio naturale e genitore naturale e non ha una efficacia estesa al di là di tale rapporto; d'altro lato, nell'assicurare ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, la legge si riferisce sempre e unicamente ai rapporti tra genitori e figli e non a quelli dei figli tra di loro”).

<sup>18</sup> A. SCALISI, «Principio di parità» e successione tra collaterali, in *Dir. fam.*, 1979, p. 1043 ss.

<sup>19</sup> In argomento, v.si E. PEREGO, *La rappresentazione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1997, p. 119 ss.



E' innegabile che, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012, la *querelle* abbia perso di significato. Il riconoscimento espresso della parentela naturale, da un lato, l'estensione degli effetti del riconoscimento ai parenti del genitore, dall'altro, consentono di affermare senza indugio come sia venuta meno ogni discriminazione tra la linea collaterale legittima e quella naturale. Ciò implica che rappresentati, nella linea collaterale, siano indistintamente le sorelle e dei fratelli del *de cuius* e nella linea retta, i discendenti legittimi, naturali ed adottivi con l'esclusione dei legittimati, stante l'avvenuta abrogazione dell'istituto della legittimazione.

3. Il riconoscimento della parentela naturale ha come ulteriore corollario la ridefinizione delle categorie dei successibili. La modifica con riguardo alla filiazione è, invero, eminentemente di carattere formale, traducendosi cioè, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 1, comma 11, l. n. 219/2012, in un mero adattamento del testo normativo. L'art. 536, primo comma, c.c., così, deve essere riletto nel senso di non distinguere più la filiazione legittima da quella naturale e di ricomprendere, nella categoria dei legittimari, i figli *tout court*, con soluzione che può ripetersi immutata in relazione al terzo comma della richiamata disposizione<sup>20</sup>.

E' solo con riguardo al secondo comma del norma, infatti, che l'asserita equiparazione ai figli legittimi dei figli adottivi e di quelli legittimati va cancellata rispetto a questi ultimi, salvo che per le situazione che si sono formate in epoca antecedente la riforma della filiazione.

L'inclusione della prole nata fuori del matrimonio nella categoria dei legittimari suppone, in ogni caso, che la filiazione sia riconosciuta o giudizialmente dichiarata (art. 573 c.c.) o che si siano verificati nei suoi confronti i presupposti per l'applicazione dell'art. 128 c.c.<sup>21</sup>. La dichiarazione giudiziale può essere utilmente chiesta anche dopo l'apertura della successione, in virtù del suo carattere retroattivo che ne fa risalire gli effetti sin dal momento della nascita. Diversamente, secondo le regole generali, se il riconoscimento è contenuto in un testamento, i suoi effetti decorrono dal momento della morte del testatore<sup>22</sup> e non vengono meno anche qualora il testamento sia stato revocato.

---

<sup>20</sup> Recita l'art. 536 c.c.: “[1] Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. [2] Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. [3] A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali”.

<sup>21</sup> Precisazione già mossa in dottrina da G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, I, 5, 2 ed., Torino 1997, 438 s.

<sup>22</sup> Sul punto L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale – Successione legittima*, in *Trattato Cicu Messineo*, XLIII, t. 1, 4 ed. Milano, 1990, 50. *Contra*, però, P. VERCELLONE, *La filiazione*, in *Trattato dir. civ.*, diretto da Vassalli, Torino, 1987, p. 168, per il quale la norma dell'art. 256 c.c. lascerebbe aperto il problema circa la decorrenza degli effetti, se dalla nascita o dalla morte del testatore.



Peraltro, una volta ridefiniti i legittimari attraverso il richiamo alla categoria indistinta dei figli, resta da chiedersi, in attesa dell'intervento del Governo, quale sia la sorte del terzo comma del successivo art. 537 c.c. che, come noto, prescrive: "I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali".

La cd. facoltà di commutazione, invero, ha da sempre sollevato perplessità in ordine alla sua opportunità, in quanto (residuata) espressione di una situazione di privilegio della prole legittima rispetto a quella naturale. Introdotta dal codice del 1865 al diverso fine di evitare un eccessivo frazionamento della proprietà attraverso il riconoscimento ai figli legittimi di un incondizionato diritto di opzione, è stata mantenuta dal legislatore del 1942, sia pure con carattere eccezionale (non trova applicazione, infatti, in sede di successione testamentaria) ed ha finito per sottolineare la non perfetta equiparazione della prole all'interno del sistema normativo, con punte di disparità destinate ad accentuarsi ove si ritenga che il diritto in esame possa essere fatto valere per escludere dalla comunione ereditaria solo taluni dei figli naturali<sup>23</sup>.

Vero è che il giudice delle leggi ha ritenuto non "fondata, in riferimento agli art. 3 e 30 comma 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 537 comma 3 c.c." sul presupposto per cui la scelta del legislatore di conservare in capo ai figli legittimi la possibilità di richiedere la commutazione, condizionata dalla previsione della facoltà di opposizione da parte del figlio naturale e dalla valutazione delle specifiche circostanze posta a base della decisione del giudice non sarebbe in contraddizione con l'aspirazione alla "tendenziale parificazione della posizione dei figli naturali, giacché non irragionevolmente si pone ancor oggi (quale opzione costituzionalmente non obbligata né vietata) come termine di bilanciamento dei diritti del figlio naturale in rapporto con i figli membri della famiglia legittima. L'espresso riferimento dell'art. 30 cost. al criterio di «compatibilità» assume la funzione di autentica clausola generale, aperta al divenire della società e del costume".

Spetterebbe, pertanto, al giudice – cui viene in definitiva demandato il riscontro della sussistenza o meno di quella che sostanzialmente può definirsi come «giusta causa» dell'opposizione del figlio naturale alla richiesta di commutazione avanzata dai figli legittimi – "il ruolo di garante della parità di trattamento nella diversità, attraverso il continuo adeguamento della concreta applicazione della norma ai principi costituzionali<sup>24</sup>". Tuttavia, se è di lettura costituzionalmente orientata del sistema che si discorre, più di un dubbio sorge circa l'attuale vigenza del terzo comma dell'art. 537 c.c., specie alla luce della *ratio* che anima l'intera disciplina della l. n. 219/2012 e che indurrebbe piuttosto a considerare la norma tacitamente abrogata o comunque destinata alla sostanziale disapplicazione in attesa della sua definitiva espunzione espressa dal sistema.

---

<sup>23</sup> Sul punto v.si M. CANNIZZO, *Principi generali sui legittimari*, in *Le successioni, Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P. Cendon, Torino 2000, p. 3 ss.

<sup>24</sup> Corte cost., 18 dicembre 2009, in *Giust. civ.*, 20120, I, p. 15.



Parzialmente abrogato può dirsi, invece, l'art. 538 c.c., nella parte in cui non contempla i cd. ascendenti naturali tra i legittimari. Come è noto, il primo comma della disposizione stabilisce che “se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'art. 544”. L'articolo pone un'evidente esclusione a carico di una precisa categoria di familiari rispetto ai quali la dottrina non ha esitato a discorrere, non senza una certa provocazione, di “legittimari di secondo ordine<sup>25</sup>” o a dubitare della stessa legittimità costituzionale di una simile preclusione totalmente insensibile alla completa equiparazione voluta già dalla riforma del diritto di famiglia tra filiazione legittima e naturale. Nondimeno, nelle esigue occasioni nelle quali ha avuto motivo di pronunciarsi, la giurisprudenza ha considerato “manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3 e 30 cost. – la questione di legittimità costituzionale degli artt. 536 e 538 c.c., nella parte in cui non attribuiscono al genitore naturale la qualità di legittimario<sup>26</sup>”.

La legge n. 219/2012, in tal senso, offre valido sostegno argomentativo ad una lettura dell'art. 538 c.c. come riferentesi indistintamente agli ascendenti legittimi e naturali, nel rispetto del precetto costituzionale dell'eguaglianza<sup>27</sup>. Più significativamente, invece, essa sembra incidere sulle categorie di successibili indicate dall'art. 565 c.c.; norma che, dunque, a seguito della novella sulla filiazione, non pare sottrarsi ad una reinterpretazione dei contenuti. L'articolo, invero, è stato oggetto, nel tempo, di diverse modifiche, volte non solo ad annoverare il coniuge tra gli eredi legittimi, all'indomani della più volte menzionata riforma del diritto di famiglia, ma, anche, a chiarire e definire la posizione dei fratelli e delle sorelle naturali. Sul punto, un ruolo decisivo è stato giocato dalle sentenze della Corte costituzionale che hanno condotto alla dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo in esame per contrasto con gli art. 3 e 30 comma 3, cost., “nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati<sup>28</sup>”. Si deve, invece, alla legge

<sup>25</sup> Così G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Padova, 2003, p. 138.

<sup>26</sup> In merito Trib. Genova, 8.10.1983, *Giur. it.*, 1985, I, 2, p. 184.

<sup>27</sup> Il riferimento è a C.M. BIANCA, *Diritto civile, La famiglia*, II, 3a ed., Milano, 2001, p. 603.

<sup>28</sup> In questi termini Corte cost., 4 luglio 1979, n. 55, in *Giust. civ.*, 1979, III, p. 114. Successivamente, sulla scia del pronunciato della Corte, la giurisprudenza di merito aveva ritenuto non “manifestamente infondata – in riferimento agli art. 3 e 30 comma 3 cost. – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 c.c. nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, gli zii naturali riconosciuti o dichiarati dal *de cuius*. Vanno richiamate al riguardo le considerazioni svolte nella sentenza n. 55 del 1979 con cui la Corte dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 565 c.c., nel testo non riformato dalla legge n. 151 del 1975, per contrasto con l'art. 3 e con l'art. 30 comma 3 cost., nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati. Anche nella specie, infatti, non si ipotizza una situazione di conflittualità fra la tutela del figlio nato fuori dal matrimonio e i diritti dei membri della famiglia legittima, per essere lo Stato unico chiamato alla successione; ed inoltre si palesa contrastante con il principio dell'eguaglianza, e di pari dignità, una disciplina che escluda dalla categoria dei successibili gli zii naturali e vi includa, invece, gli zii legittimi”: App. Bologna, 22 ottobre 1982, in *Giur. cost.*, 1983, II, p. 1664. Il dibattito sui fratelli e le sorelle naturali del defunto aveva quindi ripreso vigore attraverso i pronunciati dei



n. 219/2012 la definitiva riscrittura della classe dei successibili *iure sanguinis* e, quindi, la possibilità di ritenere che, nella successione legittima, l'eredità si devolva al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti ed, infine, allo Stato, senza più ritagliare una distinta categoria per i fratelli e le sorelle naturali da anteporre al quest'ultimo. In quest'ottica, l'art. 570 c.c. va interpretato secondo il significato fatto proprio dalle parole utilizzate, distinguendo la posizione dei fratelli unicamente in ragione del carattere unilaterale o bilaterale del legame, a seconda cioè che siano germani ovvero uterini o conseguinei, ma senza più alcun richiamo alla condizione di parentela legittima o naturale. A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succederanno, così, indistintamente i fratelli e le sorelle in parti uguali, con la sola precisazione, posta dal secondo comma dell'articolo, per cui i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i germani.

Più complesso discorso involge, invece, gli ascendenti rispetto alla successione del figlio nato fuori del matrimonio. Il legislatore, infatti, stante l'assenza di precisazioni in merito ad opera della legge n. 219/2012, include, nella categoria dei successibili, dopo il coniuge e i discendenti, gli ascendenti legittimi (art. 565 c.c.). Nella configurazione della cd. *luctuosa hereditas*, dunque, non si fa cenno agli ascendenti cd. naturali, la cui posizione è, anzi, tenuta distinta dal legislatore e disciplinata nella specifica disposizione dell'art. 578 c.c., ai sensi della quale "se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio.

Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi.

---

giudici di merito, non paghi delle prime conclusioni del Giudice costituzionale. Così Trib. Chiavari, 13 ottobre 1987, in *Giur. cost.*, 1988, II, p. 849, per il quale "è rilevante, e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 30 comma 3 cost., la questione di legittimità costituzionale degli art. 565 e 572 c.c. nella parte in cui escludono dalla categoria dei chiamati alla successione legittima i fratelli e le sorelle naturali, riconosciuti o dichiarati del *de cuius* e/o loro discendenti, ovvero agli stessi antepongono tutti i parenti, legittimi in mancanza di membri della famiglia legittima". Ma la richiesta era stata considerata "manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza". La stessa, anzi, aveva rappresentato l'occasione per consentire a Corte cost., 6 dicembre 1988, n. 1074, in *Giur. cost.*, 1988, 6, di ribadire come non fosse "configurabile in base ad alcuna norma, né di legge ordinaria né di bando costituzionale, un rapporto giuridico di parentela tra i discendenti di un figlio naturale riconosciuto e un altro figlio, legittimo o naturale, del medesimo genitore". Ovvero per ricordare come, comunque, in sintonia con quanto affermato in precedenza, l'art. 565 c.c. novellato dalla legge n. 151 del 1975, non fosse conforme "al principio dettato dall'art. 30 cost. ed è quindi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo *status* di filiazione nei confronti del comune genitore" Corte cost., 12 aprile 1990, n. 184, in *Riv. not.*, 1992, p. 237. Successivamente, però, Corte cost., 7 novembre 1994, n. 377, in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 84, ha precisato che "la questione di legittimità costituzionale degli art. 565, 572 e 468 c.c. – proposta, in riferimento agli art. 3 e 30 cost., nella parte in cui non prevedono la successione legittima di fratelli e sorelle naturali del *de cuius* e, per rappresentazione, quella dei discendenti degli stessi, in mancanza di membri della famiglia legittima restrittivamente intesa – è inammissibile, essendo al riguardo prospettabile una pluralità di soluzioni, non esclusa l'introduzione di nuovi casi di concorso, tra le quali la scelta appartiene alla discrezionalità legislativa".



Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro è escluso dalla successione”.

E' evidente che le novità comunque introdotte dalla riforma della filiazione impongono un ripensamento anche della citata norma. Per certo perde di valore il terzo comma stante la più volte ricordata abrogazione dell'istituto della legittimazione. Quanto ai primi due, resta innegabile la necessità dell'accertamento del legame biologico quale presupposto per l'attribuzione dei diritti successori. Sovvengono al riguardo le questioni già sorte in dottrina circa la possibilità per i genitori di succedere quando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale siano stati successivi alla morte del figlio. Il progetto della Commissione reale (art. 130) precisava, al riguardo, che l'accertamento della filiazione dovesse essere intervenuto “durante la vita del figlio”, ma la formula non è stata ripetuta all'interno del codice civile. Sul punto, opportunamente si era rilevato, anni addietro, come la questione non avesse, in realtà, grande rilevanza pratica “posto che, morto il figlio, l'accertamento dello *status* è possibile soltanto se sopravvivono i suoi discendenti (legittimi o figli naturali riconosciuti): essi solo sono legittimati a proseguire o a promuovere (entro due anni dalla morte) il giudizio di reclamo della paternità o della maternità naturale (art. 270 c.c.), mentre i genitori non sono ammessi a riconoscere il loro figlio premorto se non in loro favore (art. 255), cioè in quanto derivi ai discendenti il diritto agli alimenti e il diritto a succedere. Perciò il genitore potrebbe acquistare un diritto attuale di successione al figlio riconosciuto dopo la morte solo in caso di indegnità o rinuncia dei suoi discendenti<sup>29</sup>”.

Resta, tuttavia, da chiedersi se, nel sistema riformato, ed alla luce della sua finalità di valorizzare la cd. parentela naturale eliminando ogni discriminazione o differenziazione di disciplina rispetto a quella legittima, simili sfumature di disciplina abbiano ancora significato o non si renda più opportuno, invece, ripensare l'intero impianto che concerne la stessa disciplina del riconoscimento e delle sue finalità.

La necessità di un ripensamento sembra, del resto, conseguire anche alla distinta eventualità in cui l'accertamento postumo del legame di filiazione derivi da dichiarazione giudiziale, dal momento che, avendo la relativa sentenza carattere accertativo e non costitutivo, lo *status* di figlio nato fuori del matrimonio non deriva dal titolo, ma dalla situazione giuridica che spetta sin dalla nascita, con i prevedibili riflessi in sede successoria<sup>30</sup>.

Ad interrogativi non dissimili conduce, poi, la lettura dell'art. 569 c.c., il cui testo, parimenti, sembra destinato a risentire degli effetti della l. n. 219/2012. La norma, come è noto, dispone, genericamente, che “a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna”. Gli Autori sono pressoché concordi nel ritenere che il suo dettato escluda dalla categoria dei successibili i cd.

---

<sup>29</sup> Sono parole di L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Successione legittima*, cit., p. 106. Che il riconoscimento *post mortem* del figlio naturale determini il prodursi di effetti altresì solo successori è in perfetta armonia con gli scopi del riconoscimento medesimo che, appunto, mira a creare, a favore del figlio dei diritti e non degli obblighi e risponde all'esigenza morale di evitare tardivi ed interessati riconoscimenti. In tal senso G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, I, p. 644.

<sup>30</sup> Cfr., in argomento, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 644.



ascendenti naturali, come riprova non solo il chiaro testo dell'art. 565 c.c. ma altresì quello dell'art. 582 c.c. che ammette il concorso del coniuge con i soli ascendenti legittimi, a fronte del dettato dell'art. 579 c.c. che, in assenza di prole e di genitori del figlio naturale, devolve per intero l'eredità al coniuge.

Anche in siffatta eventualità si impone, allora, un ripensamento della disciplina che tenga conto del mutato sentire sociale e normativo.

4. La significativa modifica del dettato dell'art. 251 c.c. non è scevra di importanti riflessi sul piano successorio. Nella sua attuale formulazione, la norma ammette ora il riconoscimento del figlio ancorché nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado ovvero un vincolo di affinità in linea retta, purché intervenga l'autorizzazione del giudice ed il riconoscimento risponda all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Se, peraltro, la regola sembra essere, anche in questi casi, quella di una certa propensione al riconoscimento, resta nondimeno possibile la circostanza che il legame biologico non venga accertato. Parte della dottrina, all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ha enucleato l'insieme di situazioni in presenza delle quali può a tutt'oggi discorrersi di prole non riconosciuta e/o non riconoscibile, individuandole, precisamente, nel caso di: figli nati da genitori che non abbiano compiuto i sedici anni di età previsti per poter riconoscere, senza che sia intervenuta una diversa autorizzazione del giudice; figli ultraquattordicenni non riconoscibili perché non hanno prestato assenso al riconoscimento (art. 250, comma 2, c.c.); figli infraquattordicenni non riconoscibili per mancanza di assenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, salva l'autorizzazione del tribunale (art. 250, comma 3 e 4, c.c.); figli privi di assistenza morale e materiale per i quali sia intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo (art. 11, ultimo comma, l. n. 184/19839; figli matrimoniali, specie se decaduti dall'impugnativa di paternità, e figli riconosciuti da altri, entrambi non riconoscibili dal preteso padre biologico (art. 253 c.c.)<sup>31</sup>. A tali fattispecie deve aggiungersi quella in cui giudice non ritenga di autorizzare il riconoscimento del figlio nato da persone tra le quali intercorra un rapporto di parentela o di affinità nei gradi indicati dall'art. 251 c.c.

Sul piano successorio, le indicate condizioni pongono problemi che risentono della specifica condizione del figlio. Se, in linea generale, l'autorizzazione al riconoscimento introdotta dalla riforma della filiazione consente di equiparare anche ai fini ereditari il figlio così riconosciuto a quello per il quale il riconoscimento intervenga secondo le modalità ordinarie dell'art. 250 c.c. o consegua ad una dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, non altrettanto è a dirsi in ordine ai non esigui casi in cui, appunto, il rapporto di filiazione non possa trovare un espresso riconoscimento. Rispetto a tali situazioni, l'assenza

---

<sup>31</sup> La classificazione è di M. SESTA, *La riforma della filiazione: profili successori*, cit.



di correttivi normativi, induce ad individuare ancora ora negli artt. 580 e 594 c.c. la normativa di riferimento.

Ai figli non ammessi al riconoscimento, pertanto, spetterà un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. Nonostante l'ampio rilievo ascrivito dalla riforma alla parentela naturale, sembra, peraltro, conservare valenza attuale la conclusione di quella dottrina che ha escluso che l'assegno vitalizio in esame trovi fondamento nel rapporto giuridico di parentela, dovendosi piuttosto scorgere la *ratio* della sua attribuzione nel fatto naturale della procreazione<sup>32</sup>. Se, infatti, si trattasse di vincolo di parentela – come ha chiarito autorevole giurista – anche i figli naturali non riconoscibili rientrerebbero fra quei “discendenti naturali” che, ai sensi dell'art. 565 c.c., escludono la successione dello Stato<sup>33</sup>.

Resta, infine, da chiedersi quali diritti successori possano e debbano essere riconosciuti ai figli nati fuori del matrimonio che, pur astrattamente riconoscibili, non intendano, come detto, prestare il proprio assenso al riconoscimento o non abbiano intenzione di procedere in via giudiziale per la dichiarazione di paternità e di maternità naturale; ci si interroga cioè se ad essi vadano comunque applicate le regole poste dagli artt. 580 e 594 c.c. Tale soluzione sembra maggiormente in linea con una lettura del sistema volta a dare prevalente rilievo all'interesse del minore, alla sua capacità di discernimento<sup>34</sup>, al ruolo che la stessa riforma della filiazione ha inteso ascrivere alla sua partecipazione alla decisioni destinate ad incidere, anche in modo significativo, sulla sua sfera giuridica. A dispetto, quindi, di posizioni che, in passato, hanno considerato inammissibile il lasciare ai figli naturali la scelta tra l'azione di accertamento del rapporto di filiazione e quella diretta a conseguire l'assegno vitalizio, non si è comunque escluso (con soluzione condivisibile) che i figli naturali non riconosciuti o che non abbiano voluto ottenere il riconoscimento del legame genitoriale possano ugualmente conseguire l'assegno previsto dalla richiamata disposizione dell'art. 580 c.c., ferma restando la possibilità di agire anche per l'accertamento del loro *status* e per il conseguimento dei correlati diritti successori<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> In argomento R.C. CALDERONE, *Della successione legittima e dei legittimari*, in *Comm. teorico-pratico al cod. civ.*, dir. da V. De Martino, Novara, 1976, p. 364

<sup>33</sup> G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 641.

<sup>34</sup> Sull'argomento P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Camerino-Napoli, 1975, *passim*; ID., *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 446 ss.; ID., *Scelte esistenziali e autonomia del minore*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, 11, 1145 ss.; ID., *Capacità (diritto privato)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, V, 1988, 1 ss.; ID., *Interesse del minore e “statuto” dei suoi diritti*, in *Fam. e dir.*, 1994, 351 ss.

<sup>35</sup> Per certo, la giurisprudenza ammette che possa rivendicare l'assegno vitalizio il figlio naturale che abbia lo stato di figlio legittimo altrui. Ha precisato così Cass., 22 gennaio 1992, n. 711, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, p. 138, che “l'azione ex art. 580 c.c. può essere esercitata anche dal figlio naturale che abbia lo stato di figlio legittimo altrui, purché il richiedente non abbia omesso consapevolmente e volontariamente di esercitare l'azione di disconoscimento della paternità, così rendendo impossibile la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternità naturale. L'onere della prova relativo alla consapevole e volontaria omissione dell'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità grava sul convenuto”.



5. Con disposizione innovativa e dal contenuto dirompente, l'art. 1, comma 9, l. n. 219/2012 introduce nel corpo del codice civile l'art. 448 *bis*, al quale affida la disciplina della cessazione dell'obbligo di prestare gli alimenti per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli. Di là dal suo precipuo ambito di applicazione, la norma incide anche sulla materia successoria dal momento che espressamente prevede la possibilità per il figlio, anche adottivo, di escludere dalla successione il genitore che abbia tenuto nei suoi confronti una condotta particolarmente grave, tale, appunto, da giustificare la decadenza dalla potestà. Opportunamente la disposizione si premura di precisare che la "sanzione" vale in relazione ai fatti "che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463". Ed è proprio tale riferimento a far trasparire con maggiore evidenza la volontà del legislatore di collegare il testo dell'articolo in esame con quello che, nel 2005, introdusse la previsione di un nuovo caso di indegnità nei riguardi di chi sia decaduto dalla potestà dei genitori nei confronti della persona della cui successione si tratta e non sia stato reintegrato alla data di apertura della successione della medesima<sup>36</sup>.

Il primo ed immediato corollario è, così, la possibilità per il figlio di escludere dalla successione quel genitore che si sia reso colpevole di fatti pregiudizievoli, ancorché non tali da giustificare la decadenza dalla potestà. Le fattispecie relative vengono dalla dottrina ricondotte alla violazione dei doveri familiari dai quali consegue la responsabilità *ex art.* 2043 c.c.<sup>37</sup>: si pensi così all'ipotesi in cui il genitore non solo si ostini per anni a non riconoscere il proprio figlio naturale (costringendolo a ricorrere alle vie giudiziarie per ottenere l'accertamento del proprio *status*) ma si rifiuti ostinatamente di corrispondergli i mezzi di sussistenza con conseguente «lesione in sé» di fondamentali diritti della persona inerenti alla qualità di figlio e di minore<sup>38</sup>. Si consideri, ancora, a livello esemplificativo, il caso del genitore che muti il proprio credo religioso e costringa anche i figli minori a cambiare "il loro sistema di vita (per via, anche, della rigida osservanza di precise regole attinenti il vestiario, il cibo, le letture e i rapporti sociali), senza alcuna possibilità di scelta, essendo invece obbligati ad aderire alle regole della comunità religiosa"<sup>39</sup>. Ma ulteriore condotta biasimevole potrebbe essere quella del genitore che "ometta deliberatamente di costituire per il figlio un modello parentale valido e fecondo sul piano «educativo»", e che, di conseguenza, venga condannato a "risarcire ogni danno così arrecato anche quando il comportamento omissivo, costituente, peraltro, reato, non sia stato ritualmente accertato e sanzionato in sede penale"<sup>40</sup>. Ovvero quella dei genitori di un «grande minore» che pecchino di inescusabile, grave negligenza ignorando i problemi psicologici ed esistenziali ed i non lievi pericoli che affliggono il figlio<sup>41</sup>.

<sup>36</sup> La considerazione è di M. SESTA, *La riforma della filiazione: profili successori*, cit.

<sup>37</sup> Sul punto G. FACCI, *La responsabilità dei genitori per violazione dei doveri genitoriali*, in *La responsabilità nelle relazioni familiari*, a cura di M. Sesta, Torino, 2008, p. 203 ss.

<sup>38</sup> In merito, Cass., 7 giugno 2000, n. 7713, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 2219.

<sup>39</sup> Trib. min. Genova, 16 settembre 1999, in *Famiglia e diritto*, 2000, p. 189.

<sup>40</sup> La fattispecie è stata portata al vaglio di Trib. min. L'Aquila, 8 luglio 2005, in *Dir. famiglia*, 2006, 1, p. 191.

<sup>41</sup> Sul punto, Cass., 28 agosto 2009, n. 18804, in *Dir. Famiglia*, 2010, 2, p. 654.



L'introduzione espressa, all'interno del sistema, della possibilità di diseredare, sia pure in capo al solo figlio nei riguardi del genitore che abbia tenuto simili comportamenti riprovevoli, si iscrive con accenti di novità all'interno di un sistema successorio che si muove, in merito, lungo le coordinate della tutela della famiglia (e, in particolare, dei legittimari) e dell'idea del testamento come atto essenzialmente dispositivo. Per certo, infatti, la diseredazione non può mai operare nel senso di escludere dalla successione chi abbia diritto ad una quota di riserva, potendo l'eventuale legittimario escluso agire attraverso l'azione di restituzione ed essere reintegrato nella propria posizione ereditaria<sup>42</sup>.

Ampia *querelle*, invero, era già sorta sul punto tra coloro che, in linea generale, riconoscono validità ed efficacia alla diseredazione intesa quale disposizione testamentaria autonoma<sup>43</sup> e coloro che, al contrario, richiamandosi all'art. 587, comma primo, c.c., subordinano la possibilità di diseredare alla circostanza dell'attribuzione dei beni ereditari ad altri soggetti attraverso le forme tipiche dell'istituzione di erede o del legato<sup>44</sup>.

In merito, è singolare osservare come, prima ancora del timido riconoscimento operato dalla legge n. 219/2012, la giurisprudenza si fosse già espressa in senso favorevole alla possibilità di diseredare, ritenendo che “la nullità della disposizione testamentaria con la quale il testatore diseredi tutti o alcuni dei chiamati *ex lege* non inficia tutto il testamento, e in particolare quella parte di esso con la quale il *de cuius* ha dichiarato di voler revocare un precedente testamento contenente una istituzione di erede, salvo che risulti che il suo autore, qualora avesse avuto consapevolezza della nullità della diseredazione, avrebbe voluto mantenere ferma la istituzione di erede contenuta nel precedente testamento<sup>45</sup>”.

Ed è recente la decisione di ritenere “valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva – che può includersi nel «disporre», di cui all'art. 587 comma 1 c.c. – diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell'atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione *post mortem* delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene, né occorra prova di un'implicita istituzione<sup>46</sup>”.

---

<sup>42</sup> F. TORRENTE, *Diseredazione (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, p. 102 ss., non esita a definire priva di effetti la clausola di diseredazione. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, Parte speciale, *Successione necessaria*, cit., p. 94 la considera, invece, nulla.

<sup>43</sup> Tra gli altri, N. LIPARI, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970, p. 240; F. BARTOLOZZI, *Diseredazione ed istituzione implicita*, in *Notariato*, 1995, p. 11 ss.

<sup>44</sup> L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, *Successione legittima*, cit., p. 22 ss.

<sup>45</sup> App. Catania, 28 maggio 2003, in *Giur. merito*, 2004, p. 15. Significativamente la giurisprudenza mostra, per tale via, di discostarsi dalla posizione espressa in altri pronunciati, specie di merito. Si legge, così, in Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2000, in *Vita not.*, 2001, p. 694, che “la volontà di diseredazione di alcuni dei successibili *ex lege*, quale unica volontà espressa dal *de cuius*, importa la nullità della disposizione; ne consegue l'apertura della successione legittima, ove non sia rinvenibile menzione di altri successibili o altra volontà positiva del testatore che possa essere interpretata al fine della conservazione del testamento”.

<sup>46</sup> Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, in *Giust. civ.*, 2012, 5, I, p. 1164.



6. La legge n. 219/2012, pur innovando significativamente la materia della filiazione, non ha, tuttavia, come detto, disciplinato in modo diretto i correlati profili successori, la cui regolamentazione consegue, in definitiva, alle modifiche apportate in tema di parentela e di riconoscimento. La riprova più evidente della voluta incompletezza della riforma traspare non solo dalla omessa abrogazione di istituti obsoleti comunque in grado di segnare, ancora oggi, una sostanziale discriminazione tra la prole nata fuori del matrimonio e quella nata nel matrimonio (si pensi al ricordato diritto di commutazione), quanto altresì dalla espressa delega al Governo di adeguare la “disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio legittimo; prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto e deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l’estensione delle azioni di petizione di cui agli artt. 533 e seguenti del codice civile” (art. 2, lett. 1, l. n. 219/2012).

Nelle more dei decreti delegati, pertanto, vale la regola ordinaria secondo cui la legge regolatrice della successione è quella vigente al tempo di apertura della stessa. Le norme che hanno creato rapporti di parentela tra soggetti che prima ne erano esclusi e che hanno determinato la ridefinizione delle classi di successibili non hanno, infatti, carattere retroattivo e, secondo il regime generale, non dispongono che per l’avvenire<sup>47</sup>. Ciò implica che esse saranno operanti solo in relazione alle successioni apertesesi dopo il primo gennaio 2013.

Il legislatore della riforma, del resto, non ha dettato norme transitorie, con la conseguenza per cui i parenti naturali non potranno avanzare pretese successorie quante volte appunto la morte della persona dalla quale potrebbero derivare loro eventuali diritti sia avvenuta prima della data indicata. Come a dire che, ancora una volta, egli ha compiuto un passo laddove avrebbe potuto compierne due.

---

<sup>47</sup> In argomento, v.si M. SESTA, *La riforma della filiazione: profili successori*, cit.